

VISTO l'art. 19 della L.R. 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale all'ambiente ed energia;
all'unanimità,

DELIBERA

- A)** Ai sensi della legge regionale 43/1990 in materia di impatto ambientale, per le motivazioni sopra esposte, viene giudicato non compatibile con l'ambiente il progetto - presentato da Dolomiti Derivazioni srl - riguardante l'impianto idroelettrico Pinedo, in Comune di Claut;
- B)** Ai sensi dell'art. 19, comma 2 della legge regionale 43/1990 e successive modifiche e integrazioni, il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e, a cura della Direzione centrale ambiente ed energia, verrà inviato al proponente, trasmesso alle autorità individuate ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 43/1990, ed agli uffici che hanno collaborato nell'istruttoria;
- C)** Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lett. a) del RD 1775/33 entro 60 giorni decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento sul BUR o dalla notifica del presente atto.

IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

17_20_1_DGR_785_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 28 aprile 2017, n. 785
Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 25 gennaio 2017, n. 2490, (Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di sviluppo rurale). Disciplina del regime di condizionalità nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l'anno 2017.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- il regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 il quale stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR, modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;
- il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità

di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

- il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

- il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR), nella sua ultima versione adottata con decisione della Commissione C(2016) 8355 final del 5 dicembre 2016 della quale si è preso atto con deliberazione della Giunta regionale del 13 gennaio 2017, n. 38;

- la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990) ed, in particolare l'articolo 4, comma 3, come modificato dal decreto legge 24 giugno 2004, n. 157, articolo 2, comma 1, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito di sua competenza, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

- il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 25 gennaio 2017 recante "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" (D.M. n. 2490/2017), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 marzo 2017, n. 74, il quale, tra l'altro, elenca i criteri di gestione obbligatori e definisce le norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche ed ambientali per l'applicazione del regime di condizionalità di cui agli articoli 93, 94 e a norma dell'allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013;

- gli elaborati tecnici allegati alla presente deliberazione, predisposti dal Servizio politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura della Direzione centrale, risorse agricole forestali e ittiche, anche tenuto conto delle consultazioni degli uffici competenti, disciplinanti il regime di condizionalità applicabile nel territorio della Regione per l'anno 2017;

PRESO ATTO dell'avvenuto espletamento della procedura di cui all'articolo 23, comma 2, del D.M. 2490/2017 e dell'inesistenza di elementi ostativi da parte del Ministero competente, come comunicato con nota ministeriale prot. n. 12501 del 21 aprile 2017;

VISTA altresì la propria deliberazione del 23 giugno 2016, n. 1178, avente ad oggetto "Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali dd. 8.2.2016, n. 3536, art. 22 disciplina del regime di condizionalità nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l'anno 2016" ed, in particolare, il suo allegato 1, contenente l'elenco dei criteri di gestione obbligatori e norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali;

CONSIDERATO necessario adeguare la disciplina regionale del regime di condizionalità contenuta nella deliberazione sopra citata, recependo con proprio provvedimento quanto stabilito dal D.M. 2490/2017;

RITENUTO pertanto di approvare il nuovo regime di condizionalità applicabile nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per l'anno 2017, così come definito negli allegati 1 e 2, facenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

VISTI infine:

- lo Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

- il "Regolamento di Organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali" approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277/Pres. e successive modificazioni;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle risorse agricole e forestali, all'unanimità,

DELIBERA

1. Di approvare il regime di condizionalità applicabile nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per l'anno 2017, così come definito negli allegati 1 e 2, facenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, conformemente a quanto disposto dal D.M. 2490/2017.

2. Di dare atto che il regime di condizionalità per l'anno 2017 si applica ai beneficiari:

a) che ricevono pagamenti diretti ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013;

b) che ricevono pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013;

c) che ricevono premi annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b) nonché dagli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013;

d) che ricevono premi annuali relativi alle domande di conferma degli impegni assunti con la vecchia programmazione, ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 successive modifiche e integrazioni, articolo 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v).

3. La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

17_20_1_DGR_785_2_ALL1

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 785 DEL 28 APRILE 2017

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

ALLEGATO 1

**ELENCO DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI (CGO) E NORME PER IL
MANTENIMENTO DEL TERRENO IN BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E
AMBIENTALI (BCAA)
(Art. 93 e Allegato II del Reg. (CE) n. 1306/2013)**

Applicazione

Gli impegni e le sanzioni di condizionalità si applicano ai beneficiari:

- a) che ricevono pagamenti diretti ai sensi dei titoli III e IV del regolamento (UE) n. 1307/2013;
- b) che ricevono pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013;
- c) dei premi annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b) nonché dagli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- d) dei premi annuali relativi alle domande di conferma degli impegni assunti con la vecchia programmazione, ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i., articolo 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v);
- e) che ricevono pagamenti di cui agli articoli 85-*unvicies* e 103-*septvicies* del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Gli impegni e le sanzioni di condizionalità **non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori** di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 e all'articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Definizioni

Ai fini del presente allegato si applicano le seguenti tipologie di utilizzazione delle superfici, secondo cui è differenziato l'ambito di applicazione delle norme e dei criteri:

a) superfici a seminativo, come definite ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera f) del regolamento (UE) n. 1307/2013: *“terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili”*;

b) superfici non più utilizzate a fini produttivi, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali;

c) prato permanente, come definito ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera h) del regolamento (UE) n. 1307/2013: *“terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non compreso nell'avvicendamento delle colture dell'azienda da cinque anni o più; può comprendere altre specie, segnatamente arbustive e/o arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti, nonché, ove gli Stati membri decidano in tal senso, terreno pascolabile che rientra nell'ambito delle prassi locali consolidate, qualora nelle superfici di pascolo non siano tradizionalmente predominanti erba e altre piante erbacee da foraggio”* e più precisamente le superfici individuate ai sensi della lettera d) dell'art. 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 18 novembre 2014, n. 6513;

d) qualsiasi superficie - comprese quelle agricole - dell'azienda beneficiaria dei pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013, titoli III e IV, o dei pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dei premi annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), dagli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dall'articolo 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v), ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i., nonché dei pagamenti ai sensi degli articoli 85-*unvicies* e 103-*septvicies* del Regolamento (CE) n. 1234/2007.

SETTORE 1: AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO

I TEMA PRINCIPALE: ACQUE

CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole - Articoli 4 e 5

Recepimento nazionale

- **Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152** "Norme in materia ambientale" (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96) e successive modifiche e integrazioni.
 - **Art.74, lettera pp), definizione di "Zone vulnerabili":**
 - "zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi";
 - **Art. 92, designazione di "Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola":**
 - Sono designate vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le zone elencate nell'allegato 7/A alla parte terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché le ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate da parte delle Regioni;
- **D.M. 19 aprile 1999**, "Approvazione del codice di buona pratica agricola" (G.U. n. 102 del 4 maggio 1999, S.O. n. 86);
- **Decreto 25 febbraio 2016** recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli affluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato" (G.U. n. 90 del 18 aprile 2016), relativamente alla Zona Vulnerabile ai Nitrati;
- **Decisione di esecuzione (UE) 2016/1040 della Commissione del 24 giugno 2016** che concede una deroga richiesta dalla Repubblica Italiana con riguardo alle regioni Lombardia e Piemonte a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

Quadro normativo di recepimento regionale

- **DGR 23 maggio 2003 n. 1516** designazione quale zona vulnerabile del comune di Montereale Valcellina, pubblicata sul BUR n. 27 del 02/07/2003.
- **DGR 25 settembre 2008 n. 1920:** "D. lgs 152/2006, art. 92. Individuazione zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Approvazione definitiva" di designazione quale zona vulnerabile da nitrati del bacino scolante della laguna di Marano e Grado, pubblicata sul S.O. n. 23 del 17 ottobre 2008 al BUR n. 42 del 15/10/2008;
- **Decreto del Presidente della Regione 11 gennaio 2013, n. 03/Pres.:** "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 16/2008, dell'articolo 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell'articolo 19 della legge regionale 17/2006.", pubblicato sul BUR n. 04 del 23/01/2013;
- **Decreto del Presidente della Regione 17 dicembre 2013, n. 0248/Pres.:** Regolamento di modifica al decreto del presidente della regione 11 gennaio 2013, n. 3 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 16/2008, dell'articolo 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell'articolo 19 della legge regionale 17/2006, pubblicato sul BUR n. 01 del 02/01/2014;
- **Decreto del Presidente della Regione 9 maggio 2016, n. 095/Pres.:** Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 11 gennaio 2013, n. 03/Pres. (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del Programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 16/2008, dell'articolo 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell'articolo 19 della legge regionale 17/2006).

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole come definite alla lettera d) del paragrafo "Definizioni" del presente allegato, ricadenti in Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN).

Descrizione degli impegni

Gli impegni a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati sono quelli previsti dal Programma d'Azione nelle zone vulnerabili dai nitrati come disciplinato dal Regolamento approvato con DPRReg 11 gennaio 2013, n. 03/Pres e successive modifiche; per quel che riguarda l'utilizzazione agronomica del digestato, le aziende sono tenute a osservare i seguenti obblighi previsti dal Decreto 25 febbraio 2016:

- A. obblighi amministrativi;
- B. obblighi relativi allo stoccaggio;
- C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- D. divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione.

Al fine di stabilire gli obblighi amministrativi delle aziende, queste sono classificate in funzione della produzione di "azoto al campo", calcolato in kg/anno in funzione del tipo di allevamento e della presenza media di capi di bestiame in stabulazione nell'allevamento.

Per definire la presenza media annuale di capi in azienda vengono presi in esame il tipo di allevamento, l'organizzazione per cicli e i periodi di assenza di capi in stabulazione (anche giornalieri).

BCAA 1 - Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua**Normativa di riferimento:**

- **DM 25 febbraio 2016**
- **D. Lgs 152/2006 s.m.i.**
- **DM 16 giugno 2008 n. 131**
- **Decreto 17 luglio 2009**
- **DM 8 novembre 2010, n. 260**
- **Piano di gestione del distretto idrografico "Alpi orientali"** adottato, a norma dell'art. 1, comma 3-bis della legge 27 febbraio 2009 n. 13, dai Comitati Istituzionali dell'Autorità di bacino dell'Adige e dell'Autorità di bacino dei fiumi dell'Alto Adriatico con deliberazione n.1 del 24 febbraio 2010 (approvato con il D.P.C.M. di data 23 aprile 2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 21 agosto 2014).
- **Aggiornamento del piano di gestione delle acque del Distretto idrografico delle Alpi Orientali** (comunicato pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 4 del 07/01/2016).
- **DPRReg 11 gennaio 2013, n. 03/Pres.**
- **Piano regionale di tutela delle acque (PRTA):** il "Progetto di Piano" è stato approvato il 19 gennaio 2015 con decreto del Presidente n. 013, previa deliberazione della Giunta Regionale 2641/2014.

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite alla lettera d) del paragrafo "Definizioni" del presente allegato.

Descrizione della norma e degli impegni

Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento derivante dalle attività agricole, la presente norma prevede:

- il rispetto del divieto di fertilizzazione sul terreno adiacente ai corsi d'acqua (di cui al seguente impegno a);
- la costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata di larghezza pari a 5 metri, che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Tale fascia è definita "fascia inerbita" (di cui al seguente impegno b).

Pertanto la presente norma stabilisce i seguenti impegni:

a) Divieti di fertilizzazioni

- è vietato applicare fertilizzanti inorganici entro cinque metri dai corsi d'acqua, definiti e individuati dalla Regione con il Piano regionale di tutela delle acque (allegato 2 - "Analisi conoscitiva" – paragrafo 2.4 "Individuazione dei corpi idrici (corsi d'acqua)"). In presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica, l'impegno si intende rispettato con limite di 3 metri; se alle colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica viene abbinata la fertirrigazione con micro-portata di erogazione, l'impegno si considera assolto;
- l'utilizzo dei letami e dei materiali a esso assimilati, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici è soggetto - *sia all'interno sia all'esterno delle zone vulnerabili da nitrati* - ai limiti spaziali stabiliti dal programma d'azione obbligatorio per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola nelle zone vulnerabili, art. 18 del Decreto del Presidente della Regione 11 gennaio 2013, n. 03/Pres.; l'utilizzazione è pertanto vietata:
 - i. entro 10 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali significativi individuati dall'allegato E del DPR n. 11 gennaio 2013 n. 03/Pres;
 - ii. entro 5 metri di distanza dalle sponde dei restanti corsi d'acqua superficiali;
 - iii. in golena, entro gli argini; tale divieto non si applica quando i letami, i concimi azotati o gli ammendanti organici sono distribuiti nel periodo di magra e sono interrati entro il giorno successivo allo spandimento;
- l'utilizzo dei liquami è soggetto - *sia all'interno sia all'esterno delle zone vulnerabili da nitrati* - ai limiti spaziali stabiliti dal programma d'azione obbligatorio per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola nelle zone vulnerabili, art. 19 del Decreto del Presidente della Regione 11 gennaio 2013, n. 03/Pres.; l'utilizzo è pertanto vietato:
 - i. entro 10 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
 - ii. in golena, entro gli argini; tale divieto non si applica quando i liquami sono distribuiti nel periodo di magra e sono interrati entro il giorno successivo allo spandimento.

L'eventuale inosservanza del divieto in questione viene considerata un'unica infrazione, nonostante costituisca violazione anche del CGO 1 e, in caso di adesione ai contratti agro-climatico-ambientali, del Requisito Minimo dei Fertilizzanti. Le deiezioni di animali al pascolo o bradi non costituiscono una violazione del presente impegno.

b) Costituzione/non eliminazione di fascia inerbita

Nel caso di assenza della fascia inerbita in corrispondenza di corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, l'agricoltore è tenuto alla sua costituzione. I corpi idrici superficiali soggetti al presente vincolo sono quelli individuati e monitorati ai sensi del D. Lgs. 152/2006, secondo le metodologie definite nel DM del MATTM 131/2008 e nel DM del MATTM 8/11/2010, n. 260; i corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali cui fare riferimento sono perciò quelli indicati nel Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali - Aggiornamento del Secondo ciclo di pianificazione 2015-2021, ai sensi dell'articolo 13 della Direttiva 2000/60/CE, approvato con Delibera n. 2 dd 3 marzo 2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino dell'Adige e dell'Autorità di bacino dei fiumi dell'Alto Adriatico.

A norma dell'allegato 1 del Decreto Ministeriale 25 gennaio 2017, l'ampiezza della fascia inerbita potrà variare in funzione dello stato ecologico e/o chimico associato ai corpi idrici superficiali monitorati di torrenti, fiumi o canali:

- l'impegno si considera assolto nel caso in cui lo stato ecologico del corpo idrico superficiale interessato sia di grado "ottimo/elevato" e lo stato chimico sia "buono" o "non definito";
- l'ampiezza della fascia inerbita può ridursi fino a 3 metri nel caso in cui lo stato ecologico del corpo idrico superficiale interessato sia di grado "sufficiente" o "buono" e lo stato chimico sia "buono" o "non definito" oppure nel caso in cui lo stato ecologico sia "non definito" e quello chimico sia "buono";

- in tutti gli altri casi si applica il vincolo maggiore pari a un'ampiezza della fascia inerbita di 5 metri.

Lo stato ecologico e lo stato chimico dei corpi idrici sono riportati nel Piano di gestione delle acque del Distretto idrografico delle Alpi orientali – Aggiornamento 2015-2021, Volume 6 – *Stato e obiettivi ambientali delle acque* e ALLEGATO 6/A - *Repertorio dello stato ambientale, degli obiettivi e delle eventuali esenzioni dei corpi idrici*.

(http://www.alpiorientali.it/index.php?option=com_content&view=article&id=388&Itemid=414).

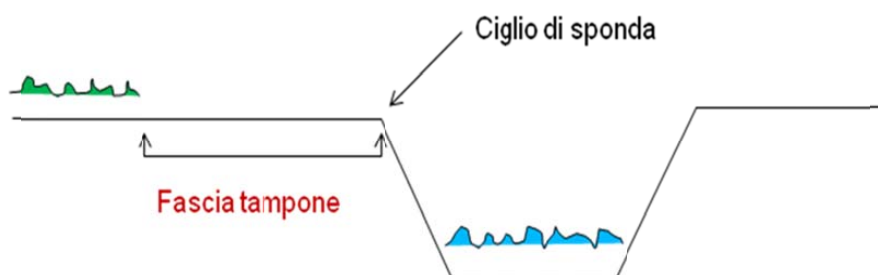
L'ampiezza della fascia inerbita viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda; i metri di larghezza previsti devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi d'inerbimento, anche parziale, delle stesse. L'informazione sull'ampiezza della fascia inerbita da realizzare/non eliminare, deve essere assicurata a livello di singola azienda agricola per garantire l'effettiva controllabilità del requisito.

Sulla superficie occupata dalla fascia inerbita è vietato effettuare lavorazioni, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia inerbita esistente e alla riduzione del rischio di incendi. Sono comunque escluse tutte le lavorazioni che eliminano, anche temporaneamente, il cotico erboso, con eccezione per le operazioni di eliminazione/reimpianto di formazioni arbustive o arboree, le quali vanno condotte con il minimo disturbo del cotico; in ogni caso, è fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni, nonché della normativa ambientale e forestale.

Si precisa che gli impianti arborei coltivati a fini produttivi e/o ambientali preesistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e ricompresi in una fascia inerbita, così come sopra descritta, sono considerati parte integrante della fascia stessa.

Ai fini della presente norma, si intende per:

- “Ciglio di sponda”: il punto della sponda dell'alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata;
- “Alveo inciso”: porzione della regione fluviale associata a un corso d'acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normalmente del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti;
- “Sponda”: alveo di scorrimento non sommerso;
- “Argine”: rilevato di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che serve a contenere le acque, onde impedire che dilagino nei terreni circostanti più bassi.



Sono esclusi dagli impegni di cui alle lettere a) e b) gli elementi di seguito indicati e descritti:

- “Scoline e fossi collettori” (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) e altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente.
- “Adduttori d'acqua per l'irrigazione”: rappresentati dai corpi idrici, le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati.
- “Pensili”: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al campo coltivato.
- “Corpi idrici provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato che determinano una barriera tra il campo e l'acqua”.

Deroghe

La deroga agli impegni a) e b) sopra descritti è ammessa nel caso di risaie e nel caso dei corsi d'acqua "effimeri" ed "episodici" ai sensi del DM 16 giugno 2008 n° 131, come caratterizzati dalla Regione nella relativa normativa e documenti di recepimento.

Ai fini della tipizzazione dei corsi d'acqua, il progetto di Piano regionale di tutela delle acque classifica i fiumi temporanei a seconda del grado di persistenza del deflusso in alveo e distingue:

- fiumi effimeri, se l'acqua in alveo è presente per meno di 8 mesi, ma stabilmente, a volte solo con tratti e pozze isolate;
- fiumi episodici, se l'acqua è presente in alveo solo in seguito ad eventi di precipitazione particolarmente intensi, anche meno di una volta ogni 5 anni.

I corsi d'acqua temporanei sono riportati nell'allegato 2 – Analisi conoscitiva (Figura 7) del progetto di Piano regionale di tutela delle acque.

La deroga all'impegno b) è ammessa nei seguenti casi:

- a) particelle agricole ricadenti in "aree montane" come da classificazione ai sensi della Direttiva CEE 268/75 del 28 aprile 1975 e s.m.i.;
- b) terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare;
- c) oliveti;
- d) prato permanente (superfici di cui al punto 1, lettera c) del paragrafo "Definizioni" del presente allegato).

BCAA 2 - Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione**Normativa di riferimento**

- **RD 11 dicembre 1933, n. 1775** "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici".

Quadro normativo di recepimento regionale

- **L.R. 11/2015** - "Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque". – Titolo IV (Utilizzazione delle acque).

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite alla lettera d) del paragrafo "Definizioni" del presente allegato.

Descrizione della norma e degli impegni

Assicurare un minimo livello di protezione delle acque attraverso il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente.

La norma si ritiene rispettata qualora il beneficiario dimostri il possesso della relativa autorizzazione all'uso oppure qualora sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione.

BCAA 3 – Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola**Normativa di riferimento**

Articoli 103, 104 e 124 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006, S.O. n. 96) e successive modifiche e integrazioni.

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite alla lettera d) del paragrafo "Definizioni" del presente allegato.

Descrizione degli impegni

Il presente standard stabilisce i seguenti obblighi e divieti:

- per tutte le aziende:
 - assenza di dispersione di combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, al fine di evitare la diffusione di sostanze pericolose per percolazione nel suolo o sottosuolo;
- per le aziende i cui scarichi non siano assimilabili a quelli domestici:
 - autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose, rilasciata dagli Enti preposti;
 - rispetto delle condizioni di scarico contenute nell'autorizzazione.

Si evidenzia che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati (art. 124 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) fatto salvo per le acque reflue domestiche o assimilate recapitanti in reti fognarie (art. 124 (4)).

Si definisce scarico (art. 74 (1), lettera ff) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo riceettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.

Si definiscono acque reflue domestiche (art. 74 (1), lettera g) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche. Sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue di cui all'art. 101 (7), lettere a), b), c)), provenienti da imprese:

- dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
- dedite ad allevamento di bestiame;
- dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo disponibilità.

Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 152/2006, è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo (art. 103), fatta eccezione per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche. Al di fuori di questa ipotesi, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate.

È sempre vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 104).

Si verifica la presenza delle autorizzazioni per le aziende le cui acque reflue non siano acque domestiche ovvero non siano assimilate alle stesse.

II TEMA PRINCIPALE: SUOLO E STOCK DI CARBONIO

BCAA 4 - Copertura minima del suolo

Ambito di applicazione

Per l'impegno di cui alla lettera a): superfici agricole a seminativo non più utilizzate ai fini produttivi, come definite alla lettera b) del paragrafo "Definizioni" del presente allegato.

Per l'impegno di cui alla lettera b): tutte le superfici agricole, come definite alla lettera d) del paragrafo "Definizioni" del presente allegato, con l'esclusione delle superfici non più utilizzate a fini produttivi, come definite alla lettera b) del paragrafo "Definizioni" del presente allegato.

Descrizione dello standard

Assicurare la copertura minima del suolo prevenendo fenomeni erosivi.

Descrizione della norma e degli impegni

Al fine di assicurare la copertura minima del suolo, prevenendo fenomeni erosivi, a livello regionale le superfici agricole sono soggette ai seguenti impegni:

a. per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini di produzione e che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni:

- assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno;

b. per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso¹:

- assicurare la protezione del suolo adottando opportune tecniche (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.) o, in alternativa, con la presenza della copertura vegetale o dei residui colturali per almeno 90 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo.

In ogni caso, per tutti i terreni di cui sopra, vige il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno per 90 giorni consecutivi a partire dal 15 novembre.

Deroghe

Per l'impegno di cui alla lettera a), sono ammesse le seguenti deroghe:

1. la pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
2. per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
3. nel caso di colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto ministeriale del 7 marzo 2002;
4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
5. nel caso di lavorazioni del terreno eseguite allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione.

Per l'impegno di cui alla lettera b) per le superfici oggetto di domanda di ristrutturazione e riconversione di vigneti, ai sensi del regolamento (CE) 1308/2013:

6. sono ammesse le lavorazioni funzionali all'esecuzione dell'intervento;

¹ Soliflusso: scorrimento verso valle della coltre detritica di un pendio, per effetto della saturazione in acqua, con velocità che vanno da qualche millimetro a qualche metro ogni anno.

Per gli impegni di cui alle lettere a) e b) è ammessa la seguente deroga:

7. presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle autorità competenti.

BCAA 5 - Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione

Ambito di applicazione

Per l'impegno di cui alla lettera a): superfici a seminativo, come definite alla lettera a) del paragrafo "Definizioni" del presente allegato.

Per l'impegno di cui alle lettere b) e c): tutte le superfici agricole, come definite alla lettera d) del paragrafo "Definizioni" del presente allegato.

Descrizione dello standard

Assicurare la protezione del suolo dall'erosione.

Descrizione della norma e degli impegni

Si applicano gli impegni di seguito elencati:

- a) su terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni: realizzazione di solchi acquai temporanei. I solchi acquai temporanei devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore a metri 80. Nel caso di ricorso alla deroga, in considerazione dell'elevata acclività o dell'assenza di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, è necessario realizzare fasce inerbite. Queste sono finalizzate al contenimento dell'erosione e realizzate ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, di larghezza non inferiore a metri 5, a una distanza tra loro non superiore a metri 60 e con modalità in grado di assicurare la sicurezza delle macchine e dei relativi operatori;
- b) divieto di effettuare livellamenti non autorizzati;
- c) obbligo di manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura, rivolta alla gestione e alla conservazione delle scoline e dei canali collettori (presenti ai margini dei campi), al fine di garantirne l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque.

Sono esenti dall'impegno di cui alla lettera a) le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria.

Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione della suddetta norma, la condizionalità è da ritenersi rispettata.

Deroghe

In relazione all'impegno di cui alla lettera a), le deroghe sono ammesse laddove, oltre una determinata pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai, o laddove sia assente una rete di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei.

In tali casi, è necessario attuare gli impegni alternativi previsti (fasce inerbite o altri interventi conservativi equivalenti) finalizzati a proteggere il suolo dall'erosione.

In riferimento all'impegno di cui alla lettera b), sono consentiti i livellamenti ordinari per la messa a coltura e per la sistemazione dei terreni a risaia.

In relazione all'impegno previsto alla lettera c):

- sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE;
- in presenza di drenaggio sotterraneo, l'impegno si considera rispettato;
- in caso di trasformazione fondiaria, è concesso il ridisegno della rete scolante, fatte salve le norme vigenti in materia. E' obbligatorio il mantenimento della nuova rete scolante.

BCAA 6 - Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante

Ambito di applicazione

Superfici a seminativo, come definite alla lettera a) del paragrafo "Definizioni" del presente allegato.

Descrizione dello standard

Al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo, nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione dell'habitat, è opportuno provvedere a una corretta gestione dei residui colturali.

Descrizione della norma e degli impegni

E' vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie.

Nel caso di ricorso alla deroga di cui ai successivi punti 2 e 3, è necessario effettuare interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica entro l'anno successivo a quello di fruizione della deroga.

Deroghe

La bruciatura delle stoppie e delle paglie è ammessa:

1. per le superfici investite a riso;
2. nel caso di interventi connessi a emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC);
3. in caso di norme regionali inerenti alla regolamentazione della bruciatura delle stoppie e delle paglie. Tale deroga non si applica comunque nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

III TEMA PRINCIPALE: BIODIVERSITA'

CGO 2 – Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici - Articolo 3 paragrafo 1, articolo 3 paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4

Recepimento nazionale

- **Legge 11 febbraio 1992, n. 157.** Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio art. 1, commi 1bis, 5 e 5bis;
- **DPR 8 settembre 1997, n. 357** "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997), e successive modifiche e integrazioni; Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002);
- **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007** relativo alla "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" (G.U. n. 258 del 6 novembre 2007) e successive modifiche e integrazioni;
- **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 8 agosto 2014** "Pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'ambiente delle Zone di protezione speciale - Abrogazione del Dm 19 giugno 2009" (G.U. n. 217 del 18 settembre 2014)

Quadro normativo di recepimento regionale

- **DGR 1723/2006** - "Direttiva 92/43/CEE (CD Habitat) e Direttiva 79/409/CEE (CD Uccelli). Aggiornamento rete Natura 2000" pubblicata sul BUR n. 34 del 23 agosto 2006;
- **DGR 1018/2007** - LR 17/2006, art. 22, comma 2. Istituzione zona di protezione speciale "Magredi di Pordenone";
- **DGR 217/2007** - Direttiva 79/409/CEE "uccelli" - Esecuzione sentenza di condanna della Corte di giustizia europea – Individuazione Zona di protezione speciale IT3341002 "Aree carsiche della Venezia Giulia" e nuova perimetrazione della zona di Protezione speciale IT3321001 "Alpi Carniche";
- **LR 14/2007** Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della Direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformità al parere motivato della Commissione delle Comunità europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006 e della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Legge comunitaria 2006);
- **LR 7/2008** Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007);
- **Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 21 ottobre 2013**, pubblicato sulla G.U. dell'8 novembre 2013 recante Designazione di 24 ZSC della regione biogeografica alpina e di 32 ZSC della regione biogeografica continentale insistenti nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357);
- **DGR 1323/2014** recante indirizzi applicativi in materia di valutazione di incidenza.

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite alla lettera d) del paragrafo "Definizioni" del presente allegato e le superfici forestali di cui alla stessa lettera d).

Descrizione degli impegni (L.R. 14 giugno 2007, n. 14)

All'interno delle zone ZPS vigono i seguenti divieti:

- eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica individuati con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, e l'eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretti a secco ovvero da una scarpata inerbita, fatti salvi i casi autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile; per quanto previsto dalla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), il divieto non si applica per le attività volte al mantenimento e al recupero delle aree a vegetazione aperta, dei prati e dei pascoli effettuate a qualsiasi titolo in zona montana;
- effettuazione di livellamenti e drenaggi in assenza di una specifica disposizione attuativa contenuta nelle misure di conservazione del sito o nel piano di gestione, fatte salve le attività ordinarie per la preparazione del letto di semina e gli interventi finalizzati al ripristino naturalistico o al drenaggio della viabilità autorizzati dall'ente gestore;
- conversione ad altri usi della superficie a pascolo permanente ai sensi dell'articolo 2, lettera c) del regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;
- fatti salvi interventi di bruciatura connessi a emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente, e salvo diversa prescrizione della struttura regionale competente in materia di tutela degli ambienti naturali e fauna, è vietato bruciare le stoppie, le paglie e la vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, sulle superfici specificate ai punti seguenti:

- superfici a seminativo, come definite dall'articolo 2, lettera a) del Regolamento (CE) n. 1120/2009; (*"terreni utilizzati per coltivazioni agricole o mantenuti in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 73/2009, a prescindere dal fatto che siano adibiti o meno a coltivazioni in serre o sotto ripari fissi o mobili"*);
- superfici non più utilizzate a fini produttivi, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali;
- La valutazione di incidenza dei progetti soggetti a valutazione di impatto ambientale, per le parti ricadenti all'interno delle ZPS, è basata sull'analisi dei dati avifaunistici di distribuzione e consistenza delle specie di cui all'articolo 4 della direttiva 79/409/CEE, individuate nell'area interessata dal progetto.

CGO 3 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche - Articolo 6, paragrafi 1 e 2

Recepimento nazionale

- **D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357** "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997, S.O. n. 219/L), art. 4, e successive modifiche ed integrazioni;
- **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002** – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002);
- **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007** relativo alla "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" (G.U. n. 258 del 6 novembre 2007) e successive modifiche e integrazioni;
- **Decisione di esecuzione (UE) della Commissione 2015/2369 del 26 novembre 2015** che adotta il nono aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale (G.U. 2ª Serie Speciale – Unione Europea n. 12 del 11.02.2016). Decisione di esecuzione della Commissione 2015/2370/EU del 26 novembre 2015, che adotta il nono aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina (G.U. 2ª Serie Speciale – Unione Europea n. 12 del 11.02.2016).
- **Decisione di esecuzione della Commissione 2015/2374/EU del 26 novembre 2015**, che adotta il nono aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea (G.U. 2ª Serie Speciale – Unione Europea n. 12 del 11.02.2016).

Quadro normativo di recepimento regionale

- **DGR 435/2000** – DPR 357/1997 – "Individuazione siti di importanza comunitaria e nazionale",
- **DGR 1723/2006** recante "Direttiva 92/43/CEE (CD Habitat), direttiva 79/409/CEE (CD Uccelli). Aggiornamento rete Natura 2000" pubblicata sul BUR n. 34 del 23 agosto 2006;
- **LR 17/2006 artt. 22** – "Norme urgenti di salvaguardia della natura e della biodiversità" e relative sanzioni pubblicata sul BUR n. 35 del 30 agosto 2006;
- **LR 7/2008** recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007)";
- **DGR 2493/2011**, recante "LR 7/2008, art. 10. Piano di gestione del SIC e ZPS IT333006 Valle Cavanata e Banco Mula di Muggia. Piano di gestione del SIC IT3320026 Risorgive dello Stella. Piano di gestione del SIC IT3320028 Palude Selvate. Piano di gestione del SIC IT3320031 Paludi di Gonars. Adozione."
- **D. P. Reg. n. 240/2012** Piano di gestione del SIC e ZPS IT333006 Valle Cavanata e Banco Mula di Muggia, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n.33 del 5 dicembre 2012;
- **DGR 546/2013** LR 7/2008, art. 10, comma 1. Approvazione delle misure di conservazione di 28 SIC della regione biogeografica continentale del Friuli Venezia Giulia;
- **DGR n. 726/2013** LR 7/2008, art. 10. Misure di conservazione dei 24 SIC della regione biogeografica alpina del Friuli Venezia Giulia. Approvazione. Sostituzione dell'allegato A di cui alla DGR 2494/2011;

- **D. P. Reg. n. 103/2013** Piano di gestione del SIC IT3320026 Risorgive dello Stella, il Piano di gestione del SIC IT3320028 Palude Selvate e il Piano di gestione del SIC IT3320031 Paludi di Gonars, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 22 del 29 maggio 2013.
- **DGR 1323/2014** recante indirizzi applicativi in materia di valutazione di incidenza.

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite alla lettera d) del paragrafo "Definizioni" del presente allegato e le superfici forestali di cui alla stessa lettera d) ricadenti nei SIC/ZSC.

Descrizione degli impegni

Piani e progetti che possano avere incidenza significativa sui siti devono essere sottoposti a valutazione di incidenza ai sensi della DGR 1323/2014 recante indirizzi applicativi in materia di valutazione di incidenza.

Impegni specifici applicabili a livello di azienda agricola nei ZSC IT3320026 Risorgive dello Stella, ZSC IT3320028 Palude Selvate, ZSC IT3320031 Paludi di Gonars:

Misure di tutela generale di habitat e specie floristiche di interesse comunitario su habitat prativi e umidi:

- È posto divieto di qualsiasi operazione diretta alla trasformazione culturale, alla modificazione del suolo, di dissodamento di terreni saldi e di alterazione e danneggiamento del cotico;
- Divieto di convertire ad altri usi le superfici a prato permanente;
- Divieto di semina o trapianto di specie non autoctone (previsto l'utilizzo di cultivar di origine europea e preferibilmente italiana) o geneticamente modificate salvo specifica autorizzazione da parte del Soggetto gestore;
- Divieto di impianto di specie arboree o arbustive sugli habitat prativi; Il divieto non si applica nel caso dell'impianto di alberi o siepi con funzioni ecologiche;
- È posto divieto di esecuzione di livellamenti e drenaggi ivi compresi scavi, riporti o depositi di materiale di qualsiasi natura ed entità non autorizzati dal Soggetto gestore;
- È posto divieto di bonifica idraulica delle zone umide di riduzione del flusso idrico superficiale e sotterraneo.
- Fatti salvi interventi di bruciatura connessi a emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente è vietato bruciare "le stoppie, le paglie e la vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati". È altresì prevista la bruciatura quale elemento gestionale per gli habitat di interesse comunitario originari o ripristinati previo parere del Soggetto gestore.

Prescrizioni relative all'impianto del pioppo (le prescrizioni riguardano i seminativi e i pioppeti):

- divieto di impianto ex novo di pioppi sui seminativi;
- in caso di reimpianto dei pioppeti esistenti obbligo all'utilizzo di cloni a minimo impatto (certificazione PEFC);
- divieto di reimpianto dei pioppeti nel caso gli stessi ricadano contestualmente in biotopo;

Nei siti in oggetto valgono i seguenti obblighi alternativi tra di loro:

- Realizzazione di fasce tampone rispetto ai corsi d'acqua ed agli habitat umidi individuati nella cartografia di piano;
- introduzione e mantenimento di metodi di coltivazione a basso impatto ambientale quali: coltivazione biologica, conduzione sostenibile dei seminativi;
- conversione dei coltivi direttamente confinanti agli habitat umidi attraverso operazioni di ripristino ambientale. I ripristini devono prevedere la realizzazione di prato stabile e di siepi con specie arboree o arbustive utilizzando essenze autoctone mesoigrofile (per es. salice/viburno). La superficie destinata a siepe deve coprire almeno il 10 % e massimo il 15 % della superficie oggetto di impegno.

E' inoltre vietato:

- il pascolo di bestiame transumante;

- la semina e il trapianto di specie e cultivar alloctoni (previsto l'utilizzo di cultivar di origine europea e preferibilmente italiana) o geneticamente modificati (OGM).

Impegni specifici applicabili a livello di azienda agricola nelle ZSC IT3310005 Torbiera di Sequals; ZSC IT3320029 Confluenza Fiumi Torre e Natison; ZSC IT3310007 Greto del Tagliamento; ZSC IT3320030 Bosco di Golena del Torreano; ZSC IT3310008 Magredi di Tauriano; ZSC IT3320032 Paludi di Porpetto; ZSC IT3310009 Magredi del Cellina; ZSC IT3320033 Bosco Boscat; ZSC IT3310010 Risorgive del Vinchiaruzzo; ZSC IT3320034 Boschi di Muzzana; ZSC IT3310011 Bosco Marzinis; ZSC IT3320035 Bosco Sacile; ZSC IT3310012 Bosco Torrate; ZSC IT3320036 Anse del Fiume Stella; ZSC IT3320020 Lago di Ragogna; ZSC IT3320037 Laguna di Marano e Grado; ZSC IT3320021 Torbiera di Casasola e Andreuzza; ZSC IT3320038 Pineta di Lignano; ZSC IT3320022 Quadri di Fagagna; ZSC IT3330001 Palude del Preval; ZSC IT3320023 Magredi di Campoformido; ZSC IT3330002 Colle di Medea; ZSC IT3320024 Magredi di Coz; ZSC IT3330005 Foce dell'Isonzo – Isola della Cona; ZSC IT3320025 Magredi di Firmano; ZSC IT3330007 Cavana di Monfalcone; ZSC IT3320027 Palude Moretto; ZSC IT3340006 Carso Triestino e Goriziano (DGR 546/2013 - le misure di conservazione sito specifiche “regione biogeografica continentale del Friuli Venezia Giulia”):

- Divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita; sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile;
- Divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'ente gestore del Sito; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina e gli interventi di gestione ordinaria e straordinaria dei terreni coltivati (compresi i miglioramenti fondiari che non determinano modifiche della destinazione d'uso del fondo) che non costituiscono habitat di interesse comunitario;
- Divieto di utilizzo dei fanghi di depurazione su habitat di interesse comunitario;
- Divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi.

Misure di tutela generale di habitat e specie floristiche di interesse comunitario su habitat prativi e umidi:

- Riduzione di superficie
- Operazioni dirette alla trasformazione colturale, alla trasformazione del suolo e al livellamento del terreno ivi compresi scavi, riporti o depositi di materiale;
- Attività di dissodamento e alterazione del cotico;
- La fertilizzazione azotata è disciplinata dal regolamento sull'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati (DPR 3/2013);
- Divieto di piantagioni di specie arboree od arbustive;

Misure di tutela generale di habitat e specie floristiche di interesse comunitario su habitat “Torbieri alte, torbieri basse e paludi basse” di cui all'allegato I della Direttiva 92/43/CEE:

- Divieto di realizzare nuovi impianti selvicolturali;
- Divieto di attività di drenaggio e di modifica sostanziale del reticolo idrico non direttamente funzionali alla gestione del ZSC; sono fatti salvi gli interventi di ordinaria manutenzione del reticolo idrico;
- Divieto di dissodamento o qualsiasi intervento atto ad alterare il suolo, il cotico vegetale e la composizione floristica dell'habitat;
- Divieto di ogni forma di fertilizzazione azotata;
- Divieto di estrazione della torba, salvo che per esigenze direttamente funzionali alla gestione del ZSC;

Misure di tutela generale di habitat e specie floristiche di interesse comunitario sugli habitat codificati quali “lande e arbusteti temperati” di cui all'allegato I della Direttiva 92/43/CEE:

- Divieto di ogni forma di fertilizzazione azotata;
- Divieto di realizzare nuovi impianti selvicolturali;

Le misure prevedono l'individuazione da parte dell'ente gestore del Sito Natura 2000 dei corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi e di habitat di interesse comunitario lungo i quali realizzare una fascia tampone, nonché

individuazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica, in collaborazione con il Servizio regionale competente in materia di conservazione e valorizzazione del paesaggio;

Ulteriori impegni applicabili a livello di azienda agricola nella ZSC IT 3310009 denominato "Magredi del Cellina":

- lo sfalcio dei prati e dei prati-pascoli nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 15 luglio, fatti salvi i terreni oggetto delle misure del Piano di sviluppo rurale per la programmazione 2000-2006 di cui al regolamento (CE) 1257/1999;
- il pascolo con carico superiore a due UBA per ettaro per anno, fermo restando l'obbligo, per chi effettui il pascolo transumante con più di trecento capi, di effettuare una preventiva dichiarazione all'Ispettorato ripartimentale delle foreste territorialmente competente, con le medesime modalità previste dall'articolo 29, comma 7, del regolamento forestale approvato con decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2003, n. 032/Pres. (Regolamento forestale per la salvaguardia e l'utilizzazione dei boschi e per la tutela dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico), e comunque il divieto assoluto di pascolo tra l'1 marzo e il 15 luglio.

Impegni specifici applicabili a livello di azienda agricola nelle ZSC IT3310001 Dolomiti Friulane; ZSC IT3320007 Monti Bivera e Clapsavon; ZSC IT3310002 Val Colvera di Jof ZSC IT3320008 Col Gentile; ZSC IT3310003 Monte Ciaurlec e Forra del Torrente; Cosa; ZSC IT3320009 Zuc dal Bor; ZSC IT3310004 Forra del Torrente Cellina; ZSC IT3320010 Jof di Montasio e Jof Fuart; ZSC IT3310006 Foresta del Cansiglio ZSC IT3320011 Monti Verzegnis e Valcalda; ZSC IT3320003 Creta d'Aip e Sella di Lanza ZSC IT3320013 Lago Minisini e Rivoli Bianchi; ZSC IT3320001 Gruppo del Monte Coglians; ZSC IT3320014 Torrente Lerada; ZSC IT3320002 Monti Dimon e Paularo; ZSC IT3320015 Valle del Medio Tagliamento; ZSC IT3320003 Creta d'Aip e Sella di Lanza; ZSC IT3320016 Forra del Cornappo; ZSC IT3320004 Monte Auernig e Monte Corona; ZSC IT3320017 Rio Bianco di Taipana e Gran Monte; ZSC IT3320005 Valloni di Rio Bianco e Malborghetto; ZSC IT3320018 Forra del Pradolino e Monte Mia; ZSC IT3320006 Conca di Fusine; ZSC IT3320019 Monte Matajur (DGR 726/2013 - le misure di conservazione sito specifiche "regione biogeografica alpina del Friuli Venezia Giulia"):

- Divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita; sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile;
- Divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi (art. 9, comma 2, lett. e) della L.R. 7/2008).

Misure di tutela generale di habitat e specie floristiche di interesse comunitario sulle "Formazione erbose naturali e seminaturali":

- La fertilizzazione azotata è disciplinata dal regolamento sull'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati (DPR 3/2013);
- Mantenimento dell'attività di pascolo purché non causi degrado o alterazione degli habitat praticati;
- Habitat 6410, 6430: divieto di attività di drenaggio e di modifica sostanziale del reticolo idrico non direttamente funzionali alla gestione del ZSC; sono fatti salvi gli interventi di ordinaria manutenzione del reticolo idrico.

Misure di tutela generale di habitat e specie floristiche di interesse comunitario sulle "Torbiere alte, torbiere basse e paludi basse":

- Divieto di realizzare nuovi impianti selvicolturali;
- Divieto di attività di drenaggio e di modifica sostanziale del reticolo idrico non direttamente funzionali alla gestione del ZSC; sono fatti salvi gli interventi di ordinaria manutenzione del reticolo idrico;
- Divieto di dissodamento o qualsiasi intervento atto ad alterare il suolo, il cotico vegetale e la composizione floristica dell'habitat;
- Divieto di ogni forma di fertilizzazione azotata;
- Divieto di estrazione della torba, salvo che per esigenze direttamente funzionali alla gestione del ZSC.

Misure di tutela generale di habitat e specie floristiche di interesse comunitario sulle "Lande e arbusteti temperati" di cui all'allegato I della Direttiva 92/43/CEE:

- Divieto di ogni forma di fertilizzazione azotata;
- Divieto di realizzare nuovi impianti selvicolturali.

IV TEMA PRINCIPALE: LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO DEI PAESAGGI

BCAA 7 - Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite alla lettera d) del paragrafo "Definizioni" del presente allegato

Descrizione dello standard

Assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat tramite il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio.

Descrizione della norma e degli impegni

E' previsto il mantenimento degli alberi monumentali identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali, ai sensi del D.M. 23 ottobre 2014, o tutelati da legislazione regionale e nazionale, nonché degli elementi caratteristici del paesaggio quali muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche e il divieto di potatura di siepi ed alberi caratteristici del paesaggio di cui alla presente "norma" nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli stabilita a livello nazionale nel periodo dal 15 marzo al 15 agosto. Ai fini dell'individuazione dell'elemento caratteristico del paesaggio per il suo mantenimento, è stabilita una lunghezza lineare minima di 25 metri.

Per "siepi" si intendono delle strutture lineari, regolari od irregolari, costituite da specie vegetali arboree od arbustive e situate generalmente lungo i margini delle strade, dei fossi, dei campi nelle zone agrarie. La larghezza minima è di 2 metri; la larghezza massima di 20 metri; la lunghezza minima di 25 metri; la copertura arboreo-arbustiva > 20%. Per larghezza si intende la proiezione ortogonale della chioma sul terreno.

Per "filare" si intende un andamento lineare e/o sinuoso caratterizzato dalla ripetizione di elementi arborei in successione o alternati.

Per "sistemazioni idraulico-agrarie" caratteristiche si intendono i reticoli di regimazione delle acque che abbiano carattere di stabilità nel tempo e di integrazione con l'ambiente agrario circostante. Sono ricompresi i fossi e canali aziendali, comprensivi delle scarpate inerbite o coperte da vegetazione spontanea. Le sistemazioni idraulico agrarie hanno una larghezza massima totale di 10 metri.

Deroghe

1. Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle Autorità Competenti.
2. Elementi caratteristici del paesaggio realizzati anche con l'intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità.
3. Interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo/arbustive, comprendenti anche il taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze.
4. Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc. ...) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi (ad es. rovo).

Le deroghe di cui ai punti 2, 3 e 4 non si applicano nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e comunque nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 agosto.

SETTORE 2: SANITA' PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE**I TEMA PRINCIPALE: SICUREZZA ALIMENTARE**

CGO 4 – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare - Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1)*, 18, 19 e 20

***attuato in particolare da:**

- **Articoli 1, 2, 14, 16, 23, 27 e 29 del Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio**, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- **Regolamento (UE) 37/2010 della Commissione del 22 dicembre 2009**, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale, articolo 1 ed allegato del regolamento;
- **Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004** sull'igiene dei prodotti alimentari (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 4, paragrafo 1, e allegato I parte "A" (cap. II, sez. 4 (lettere g, h) e j)), sez. 5 (lettere f e h)) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a, b, d) e e)) e sez. 9 (lettere a) e c));
- **Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004** sull'igiene dei prodotti alimentari di origine animale (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b), c), d) ed e); cap. I-2, lettera a) (punti i, ii e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); cap. I-3; cap. I-4; cap. I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1 (lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1);
- **Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005** che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (G.U.C.E. L 035 dell'8 febbraio 2005): articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) e e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (cap. 1 e 2), articolo 5, paragrafo 6;
- **Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio**, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U.U.E. 16 marzo 2005, n. L 70): articolo 18.

Recepimento nazionale

- **Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 27 maggio 2004** recante "rintracciabilità e scadenza del latte fresco" (G.U. n.152 del 1° luglio 2004) e sue modifiche e integrazioni;
- **Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 14 gennaio 2005** recante "linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte" (G.U. n. 30 del 7 febbraio 2005);
- **Linee guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 15 dicembre 2005** (S.O. alla G.U. n. 294 del 19 dicembre 2005);
- **Provvedimento 18 aprile 2007, n. 84/CSR** Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della Legge 5 maggio 2003, n. 131 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano su "Linee guida vincolanti per la gestione operativa del sistema di allerta rapida per mangimi" (Rep. atti n. 84/CSR, pubblicato G.U. n. 107 del 10 maggio 2007);
- **Provvedimento 13 novembre 2008 n. 204/CSR**. Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali di modifica dell'Intesa 15 dicembre 2005 (Rep.

atti n. 2395) recante «Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano». (Rep. atti n. 204/CSR, pubblicato sulla G.U. n. 287 del 9 dicembre 2008).

- **Decreto del Ministro della salute 9 agosto 2002** "Recepimento della direttiva n. 2002/42/CE e modifica del D.M. 19 maggio 2000 del Ministro della sanità, concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione." (G.U. n. 265 del 12 Novembre 2002);
- **Articolo 4 e allegati 2, 3, 4 del Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004** relativo ai prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione (G.U. n. 292 del 14 dicembre 2004 - S. O. n. 179) e successive modifiche e integrazioni;
- **D.Lgs. 16 marzo 2006 n. 158** "Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336." (G.U. 28 aprile 2006, n. 98);
- **D.P.R. n. 55 del 28 febbraio 2012** "Regolamento recante modifiche al decreto del del Presidente della repubblica 23 aprile 2001, n. 290, per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti";
- **Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150** "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi".

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui al paragrafo "Applicazione" del presente allegato.

Descrizione degli impegni

Le aziende produttrici devono rispettare il complesso degli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza alimentare per il loro settore di attività, in funzione del processo produttivo realizzato, attuando tra l'altro, ai sensi degli articoli 19 e 20 del Regolamento (CE) n. 178/2002, procedure per il ritiro di prodotti ritenuti non conformi ai requisiti di sicurezza alimentare e attivandosi per dare immediata informazione alle autorità competenti ed ai consumatori.

A tal fine si distinguono i seguenti settori della produzione primaria:

1. produzioni animali;
2. produzioni vegetali;
3. produzione di latte crudo;
4. produzione di uova;
5. produzioni di mangimi o alimenti per gli animali.

Produzioni animali – Impegni a carico dell'azienda

- 1.a. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;
- 1.b. prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti, con opportune misure precauzionali;
- 1.c. assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma;
- 1.d. tenere opportuna registrazione di:
 - i. natura e origine degli alimenti e mangimi somministrati agli animali;
 - ii. prodotti medicinali veterinari o altri trattamenti curativi somministrati agli animali;
 - iii. risultati di ogni analisi effettuata sugli animali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana;
 - iv. ogni rapporto o controllo effettuato sugli animali o sui prodotti di origine animale;
- 1.e. immagazzinare gli alimenti destinati agli animali separatamente da prodotti chimici o da altri prodotti o sostanze proibite per l'alimentazione animale;

- 1.f. immagazzinare e manipolare separatamente gli alimenti trattati a scopi medici, destinati a determinate categorie di animali, al fine di ridurre il rischio che siano somministrati impropriamente o che si verifichino contaminazioni.

Produzioni vegetali – Impegni a carico dell'azienda

- 2.a. Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al D.M. del 22 gennaio 2014
- 2.b. assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, così come previsto dalla norma;
- 2.c. tenere opportuna registrazione² di:
- i. ogni uso di prodotti fitosanitari³;
 - ii. risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana
- 2.d. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;

Produzione di latte crudo – Impegni a carico dell'azienda

- 3.a. assicurare che il latte provenga da animali:
- i. in buona salute, che non presentino segni di malattie o di ferite che possano causare contaminazione del latte;
 - ii. ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali;
 - iii. che abbiano rispettato i previsti tempi di sospensione dalla produzione, nei casi di utilizzazione di prodotti o sostanze ammesse;
 - iv. ufficialmente esenti di brucellosi e da tubercolosi oppure utilizzabile a seguito dell'autorizzazione dell'autorità competente;
- 3.b. assicurare che le strutture e gli impianti rispondano a determinati requisiti minimi:
- i. deve essere efficacemente assicurato l'isolamento degli animali infetti o che si sospetta siano affetti da brucellosi o tubercolosi, in modo da evitare conseguenze negative per il latte di altri animali;
 - ii. le attrezzature ed i locali dove il latte è munto, immagazzinato, manipolato e refrigerato devono essere posizionati e costruiti in modo da limitare i rischi della contaminazione del latte;
 - iii. i locali dove il latte è stoccato devono avere adeguati impianti di refrigerazione, essere protetti contro agenti infestanti ed essere separati dai locali dove gli animali sono ospitati;
 - iv. i materiali, gli utensili, contenitori, superfici, con i quali è previsto che venga in contatto il latte, devono essere costituiti da materiale non tossico e devono essere facili da lavare e disinfettare;
 - v. l'attività di lavaggio e disinfezione degli impianti e contenitori deve essere effettuata dopo ogni utilizzo;
- 3.c. assicurare che le operazioni di mungitura e trasporto del latte avvengano secondo modalità adatte a garantire pulizia, igiene e corrette condizioni di stoccaggio:
- i. lavaggio della mammella prima della mungitura;
 - ii. scarto del latte proveniente dagli animali sotto trattamento medico;
 - iii. stoccaggio e refrigerazione del latte appena munto, in relazione alla cadenza di raccolta e dei disciplinari di produzione di prodotti trasformati;
- 3.d. assicurare la completa rintracciabilità del latte prodotto, attraverso:
- i. per i produttori di latte alimentare fresco: la predisposizione di un Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte;
 - ii. per i produttori di latte crudo: l'identificazione, la documentazione e registrazione del latte venduto e della sua prima destinazione.

Produzione di uova – Impegni a carico dell'azienda

- 4.a. assicurare che, all'interno dei locali aziendali, le uova siano conservate pulite, asciutte, lontane da fonti di odori estranei e dall'esposizione diretta alla luce solare, protette dagli urti in maniera efficace.

² Per "opportuna registrazione" si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc.

³ Tranne che per l'uso esclusivo in orti e giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo.

Produzione di mangimi o alimenti per gli animali – Impegni a carico dell'azienda:

- 5.a. registrazione dell'operatore all'autorità regionale competente, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera a) del Reg. (CE) 1831/05, in quanto requisito obbligatorio per poter svolgere l'attività.
- 5.b. curare il corretto stoccaggio e manipolazione dei mangimi o alimenti per animali al fine di prevenire ogni contaminazione biologica, fisica o chimica dei mangimi stessi;
- 5.c. tenere nella giusta considerazione i risultati delle analisi realizzate su campioni prelevati su prodotti primari e altri campioni rilevanti ai fini della sicurezza dei mangimi;
- 5.d. tenere opportuna registrazione⁴ di:
 - i. ogni uso di prodotti fitosanitari e biocidi;
 - ii. uso di semente geneticamente modificata;
 - iii. la provenienza e la quantità di ogni elemento costitutivo del mangime e la destinazione e quantità di ogni output di mangime.

Per quanto attiene all'evidenza delle infrazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, occorre tenere in considerazione che alcuni elementi d'impegno sono controllati secondo le procedure previste per altri CGO.

In particolare gli impegni:

- 1.b. *prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso il cibo, con opportune misure precauzionali* – viene controllato nell'ambito del CGO 9;
- 1.c. *assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma* – viene controllato anche per anche per il CGO 5;
- 2.b. *assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, erbicidi e pesticidi, così come previsto dalla norma* – viene controllato nell'ambito del CGO 10;
- 3.a. ii. *assicurare che il latte provenga da animali ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali* – viene controllato nell'ambito del CGO 5.

Le attività di registrazione dei trattamenti fitosanitari e pesticidi, a carico delle aziende che, a vario titolo, producono prodotti vegetali, sono considerate come impegno diretto solo per il presente criterio, ancorché sono condizioni necessarie per rispetto del CGO 10.

CGO 5 - Direttiva 96/22/CE del Consiglio, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE - Articolo 3 lettere a), b), d), ed e), e articoli, 4, 5 e 7

Recepimento nazionale

- **Decreto dirigenziale del 14/10/2004 del Ministero della Salute** (G.U. n. 245 del 18 ottobre 2004);
- **Decreto legislativo n. 158 del 16 marzo 2006** "Attuazione della direttiva 2003/74/CE concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni di animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336" (G.U. n. 98 del 28 aprile 2006) e successive modifiche e integrazioni.

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui al paragrafo "Applicazione" del presente allegato.

Descrizione degli impegni

⁴ Per "opportuna registrazione" si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc.

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto legislativo n. 158 del 16/03/2006. In particolare, gli allevamenti di bovini, bufalini, suini, ovi-caprini, equini, avicoli, conigli, selvaggina d'allevamento e/o i produttori di latte vaccino, uova, miele devono rispettare le prescrizioni previste dalla vigente normativa, salvo deroghe ed esclusioni:

- divieto di somministrazione agli animali d'azienda di sostanza ad azione tireostatica, estrogena, androgena o gestagena, di stilbeni e di sostanze beta-agoniste nonché di qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante. Alcune di queste sostanze possono tuttavia essere impiegate a scopo terapeutico o zootecnico, purché ne sia in questo caso controllato l'uso sotto prescrizione medico-veterinaria con limitazione della possibilità di somministrazione solo da parte di un medico veterinario ad animali chiaramente identificati;
- divieto di destino alla commercializzazione di animali o di prodotti da essi derivati (latte, uova, carne, ecc.) ai quali siano stati somministrati per qualsiasi via o metodo medicinali veterinari contenenti sostanze tireostatiche, stilbeni, prodotti contenenti tali sostanze o loro derivati oppure siano state somministrate illecitamente sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene, oppure - in caso di trattamento con sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene effettuato nel rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 del D. Lgs. 158/2006 (uso terapeutico o zootecnico) - non sia rispettato il tempo di sospensione.

II TEMA PRINCIPALE: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

CGO 6 – Direttiva 2008/71/CE del Consiglio del 15 luglio 2008, relativa alla identificazione e alla registrazione dei suini

Recepimento nazionale

- **Decreto Legislativo n. 200/2010** "Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e registrazione dei suini (10G022) - GU n. 282 del 17.12.2010.

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui al paragrafo "Applicazione" del presente allegato, con allevamenti suinicoli.

Descrizione degli impegni

Di seguito sono indicati gli impegni da assolvere.

- A: COMUNICAZIONE DELL'AZIENDA AGRICOLA ALLA ASL PER LA REGISTRAZIONE DELL'AZIENDA
- A.1 Richiesta al Servizio veterinario competente del codice aziendale entro 20 gg dall'inizio attività;
 - A.2 Comunicazione al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda entro 7 giorni.
- B: TENUTA DEL REGISTRO AZIENDALE E COMUNICAZIONE DELLA CONSISTENZA DELL'ALLEVAMENTO DELL'AZIENDA AGRICOLA
- B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale, regolarmente aggiornato con entrata ed uscita dei capi (entro 3 giorni dall'evento); per i nati ed i morti, entro 30 giorni;
 - B.2 Comunicazione della consistenza dell'allevamento, rilevata entro il 31 marzo in Banca Dati Nazionale (BDN);

- B.3 Comunicazione alla BDN di ogni variazione della consistenza zootecnica dell'azienda (nascite, morti). Il detentore deve registrare nascite e morti entro 30 giorni sul registro di carico e scarico ed al 31 marzo di ogni anno in BDN.

Movimentazione dei capi tramite Modello 4 ovvero Dichiarazione di provenienza dell'animale, riportante il numero dei capi e da allegare e registrare nel Registro aziendale. Le movimentazioni in entrata e in uscita dall'allevamento devono essere registrate entro 3 giorni dall'evento sul registro di carico e scarico, ed entro 7 giorni dall'evento in BDN.

C: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

- C.1 Obbligo di marcatura individuale con codice aziendale (tatuaggio), entro 70 giorni dalla nascita e comunque prima dell'uscita del capo dall'azienda.

Deroghe

In base alla Decisione 2005/458/CE del 21 giugno 2005, l'Italia è autorizzata ad applicare la deroga prevista dall'art. 3, paragrafo 2 della direttiva 92/102/CEE nei confronti dei detentori di non più di un suino. Pertanto, le aziende detentrici di un solo capo suino da ingrasso, destinato al consumo personale, sono tenute solamente a:

- identificare il suino tramite tatuaggio riportante il codice dell'azienda di nascita o dell'azienda di prima destinazione se importato da Paesi terzi, secondo quanto stabilito dalla normativa;
- comunicare all'autorità sanitaria territorialmente competente la detenzione dell'unico capo suino ed il suo destino finale.

I detentori di suini da ingrasso, fino ad un massimo di 4 animali destinati all'autoconsumo e non a scopo commerciale, che non movimentano animali verso altri allevamenti, in base all'Ordinanza Ministeriale 12 aprile 2008 sono obbligati a registrare l'allevamento presso l'ASL, a detenere il registro di stalla ed a registrare in proprio o tramite l'ente delegato i soli ingressi (mediante il Modello 4).

CGO 7 - Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 - Articoli 4 e 7

Recepimento nazionale

- **D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317** "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e registrazione degli animali." (G.U. G.U. 14.06.1996 n. 138)
- **O.M. 28 maggio 2015** recante: "Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica" – articolo 3, comma 7. Ulteriori indicazioni operative concernenti l'utilizzo del modello 4 informatizzato;
- **D.M. 28 giugno 2016** recante: "Modifica dell'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, recante: «Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali»";
- **D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437** "Regolamento recante modalità per l'identificazione e la registrazione dei bovini" (G.U. n. 30 del 06 febbraio 2001) e successive modifiche e integrazioni;
- **D.M. 18 luglio 2001** "Modifica degli allegati al D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437, riguardante «Regolamento recante modalità per l'identificazione e la registrazione dei bovini»" (G.U. n. 72 del 26 marzo 2002) e successive modifiche e integrazioni;
- **D.M. 31 gennaio 2002** "Disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina" (G.U. n. 72 del 26 marzo 2002) e successive modifiche e integrazioni;

- **Provvedimento 26 maggio 2005 concernente Accordo Stato-Regioni** recante "Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina (G.U. n. 243 del 18 ottobre 2005, S.O. n. 166)";
- **Nota del Ministero della Salute protocollo 0009384-10/04/2015-DGSAF-COD_UO-P**

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui al paragrafo "Applicazione" del presente allegato, con allevamenti bovini e/o bufalini.

Descrizione degli impegni

Di seguito sono indicati gli impegni da assolvere.

A: REGISTRAZIONE DELL'AZIENDA PRESSO L'ASL E IN BDN

- A.1 Registrazione presso il Servizio veterinario competente e richiesta del codice aziendale entro 20 gg dall'inizio attività;
- A.2 Registrazione dell'azienda presso la BDN;
- A.2 Comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali:
 - Nella BDN con accesso tramite *smart card*;
 - Tramite A.S.L., organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato;
- A.3 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda.

B: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

- B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale, regolarmente aggiornato con entrata ed uscita dei capi;
- B.2 Richiesta codici identificativi specie bovina (numero 2 marche auricolari) alla BDN o tramite operatore delegato. Le marche auricolari sono individuali;
- B.3 Effettuazione della marcatura dei bovini entro 20 giorni dalla nascita e comunque prima che l'animale lasci l'azienda; nel caso di importazione di un capo da paesi terzi, entro 20 giorni dai controlli di ispezione frontaliera. Presenza di marcatura ai sensi del DPR 437/2000 per tutti gli animali nati dopo il 31 dicembre 1997. Gli animali oggetto di scambi intracomunitari devono essere identificati, a partire dal 1 gennaio 1998, ai sensi del Regolamento 1760/2000;
- B.4 Compilazione, contestuale alla marcatura, della cedola identificativa se l'allevatore non aggiorna la BDN;
- B.5 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'identificazione;
- B.6 Consegna della cedola identificativa al Servizio veterinario dell'A.S.L. competente per territorio o ad altro soggetto delegato entro 7 giorni dalla marcatura del capo (se non registra in BDN);
- B.7 Registrazione delle nascite in BDN se l'allevatore aggiorna direttamente la BDN;
- B.8 Acquisizione del passaporto dal Servizio veterinario o altro soggetto delegato; il rilascio del passaporto per i capi della specie bovina è abolito per i capi nati in Italia a partire dal 1° maggio 2015 e che sono movimentati sul territorio nazionale (nota del Ministero della Salute protocollo 0009384-10/04/2015-DGSAF-COD_UO-P);
- B.9 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali furti/smarrimenti di animali, marchi auricolari e passaporti;
- B.10 Nel caso i capi vengano acquistati da Paesi Terzi, consegna al Servizio Veterinario competente per territorio o ad altro soggetto delegato, entro 7 giorni dai controlli previsti per l'importazione della documentazione prevista debitamente compilata, per l'iscrizione in anagrafe.

C: REGISTRO AZIENDALE

- C.1 Corretto aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dagli eventi (nascite, morti, movimentazioni). Nel caso in cui l'allevatore tiene il registro di carico e scarico direttamente in BDN non è obbligatorio tenere il registro cartaceo ma è necessario registrare gli eventi in BDN entro 3 giorni dal loro verificarsi.

D: MOVIMENTAZIONE DEI CAPI: NASCITE- INGRESSO IN AZIENDA - DECESSO

- D.1 Registrazione sul registro aziendale entro 3 giorni degli estremi del modello 4 nel caso di movimentazioni in ingresso;
- D.2 Comunicazione del decesso e consegna del passaporto del capo al Servizio veterinario dell'A.S.L. entro 7 giorni, nei casi previsti;
- D.3 Nel caso il capo acquistato/scambiato con un altro Paese UE venga immediatamente macellato, non occorre comunicare la richiesta di iscrizione in anagrafe;
- D.4 Per bovini introdotti in allevamento: annotazione del passaggio di proprietà sul retro del passaporto e aggiornamento entro 3 giorni del registro di stalla nei casi previsti;
- D.5 Registrazione della nascita entro 3 giorni sul registro aziendale, comunicazione della nascita entro 7 giorni alla BDN, successivo ritiro del passaporto dal Servizio veterinario, nei casi previsti.

E: MOVIMENTAZIONE DEI CAPI: USCITA DALL'AZIENDA

- E.1 Compilazione del modello 4;
- E.2 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni;
- E.3 Comunicazione delle variazioni entro 7 giorni, direttamente in BDN oppure tramite invio copia del modello 4 al Servizio veterinario o ad altro soggetto delegato. In base al Decreto del Ministero della Salute del 28 giugno 2016 (G.U. Serie generale n. 205 del 2 settembre 2016) nel caso in cui viene utilizzato il modello 4 elettronico non è necessario esibire la copia cartacea di tutto il modello.

CGO 8 - Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE – Articoli 3, 4 e 5

Recepimento nazionale

- **D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317** "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e registrazione degli animali." (G.U. n. 138 del 14 giugno 1996);
- **O.M. 28 maggio 2015** recante: "Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica" – articolo 3, comma 7. Ulteriori indicazioni operative concernenti l'utilizzo del modello 4 informatizzato;
- **D.M. 28 giugno 2016** recante: "Modifica dell'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, recante: «Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali»" (G.U. Serie Generale n. 205 del 2 settembre 2016);
- **Circolare del Ministero della Salute del 28 luglio 2005** recante "Indicazioni per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17/12/2003 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina (G.U. n. 180 del 4 agosto 2005)"

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui al paragrafo "Applicazione" del presente allegato, con allevamenti ovicaprini.

Descrizione degli impegni

Di seguito sono indicati gli impegni da assolvere.

A.: REGISTRAZIONE DELL'AZIENDA PRESSO L'ASL E IN BDN

- A.1 Richiesta al Servizio veterinario competente del codice aziendale entro 20 gg dall'inizio attività;
- A.2 Comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali:
 - Direttamente nella BDN con accesso tramite *smart card*;
 - Tramite A.S.L., organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato;
- A.3 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda.

B.: REGISTRO AZIENDALE E BDN

- B.1 Obbligo di registrazione della consistenza dell'allevamento (aggiornata almeno una volta l'anno) entro il mese di marzo dell'anno successivo nel registro aziendale e in BDN. Qualora tutti i capi siano stati registrati individualmente in BDR/BDN unitamente alle loro movimentazioni, ad eccezione degli agnelli destinati a macellazione entro i 12 mesi di età, non è necessario procedere alla comunicazione del censimento annuale in quanto tale comunicazione si considera così soddisfatta (nota ministeriale n 4618 dell'8/3/2012);
- B.2 Movimentazione dei capi tramite Modello 4 ovvero Dichiarazione di provenienza dell'animale, riportante il numero dei capi ed i relativi codici di identificazione aziendale e da allegare o registrare nel Registro aziendale e in BDN.
- B.3 Per i capi nati dal 01.01.2010: obbligo della registrazione sul registro aziendale delle marche auricolari individuali dei capi identificati elettronicamente;
- B.4 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'evento (nascita, decesso e movimentazione dei capi) e aggiornamento della BDN entro 7 giorni. In base al Decreto del Ministero della Salute del 28 giugno 2016 (G.U. Serie generale n. 205 del 2 settembre 2016) nel caso in cui viene utilizzato il modello 4 elettronico non è necessario esibire la copia cartacea di tutto il modello.

C.: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

- C.1 Per i nati prima del 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale con tatuaggio riportante il codice aziendale più un secondo tatuaggio o un marchio auricolare riportante un codice progressivo individuale;
- C.2 Per i nati dopo il 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale (doppio marchio auricolare oppure un marchio più un tatuaggio) con codice identificativo rilasciato dalla BDN. Le marche auricolari non possono essere utilizzate in altri allevamenti;
- C.3 Per i nati dopo il 09.07.2005: capi di età inferiore a 12 mesi destinati al macello: Identificazione mediante unico marchio auricolare riportante almeno il codice aziendale (sia maschi che femmine). Agnelli: fino a 6 mesi di tempo per apporre la marcatura, se non lasciano l'allevamento prima. Per i capi nati dopo il 31/12/2009, obbligo di identificazione con tatuaggio o identificativo auricolare più identificativo elettronico.

III TEMA PRINCIPALE: MALATTIE DEGLI ANIMALI

CGO 9 - Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili - Articoli 7, 11, 12, 13 e 15

Recepimento nazionale

- **Decreto 7 gennaio 2000**, Sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina (BSE).

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui al paragrafo "Applicazione" del presente allegato, con allevamenti bovini, bufalini, ovini, caprini.

Descrizione degli impegni

Gli allevamenti, in base alla normativa vigente, devono rispettare il divieto di somministrazione ai ruminanti di:

- proteine animali trasformate, eccezion fatta per la farina di pesce somministrata ad animali non svezati;
- collagene e gelatina provenienti da ruminanti;
- prodotti sanguigni;
- proteine idrolizzate derivate da ruminanti ad eccezione di quelle derivate da cuoio e pelli;
- fosfato dicalcico e fosfato tricalcico di origine animale;
- mangimi contenenti le proteine di cui sopra.

Inoltre sono soggetti ad obbligo di immediata denuncia alle autorità competenti in ogni caso di sospetta infezione da TSE di un animale.

IV TEMA PRINCIPALE: PRODOTTI FITOSANITARI

CGO 10 - Regolamento (CE) n. 1107/09 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE - Art. 55 (prima e seconda frase)

Recepimento nazionale

- **Decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995** "Attuazione della dir. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari" (G.U. n. 122 del 27 maggio 1995, S.O. n. 60) e successive modifiche e integrazioni;
- **D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001** "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti" e successive modifiche e integrazioni;
- **Regolamento (CE) 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005** concernente i livelli massimi di residui antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio
- **Decreto del Ministro della salute 6 febbraio 2007** "Prodotti fitosanitari: recepimento della direttiva n. 2006/59/CE della Commissione e aggiornamento del decreto del Ministero della Salute 27 agosto 2004, concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione. Nona modifica;
- **Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150** "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";

- **Decreto MiPAAF 22 gennaio 2014** Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi».

Quadro normativo di recepimento regionale

- **DGR 1028 del 29 maggio 2015** contenente "Indicazioni operative per l'attività di formazione e aggiornamento nonché per il rilascio e il rinnovo dei certificati di abilitazione alla vendita, all'acquisto, all'utilizzo e all'attività di consulente in materia di prodotti fitosanitari".

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui al paragrafo "Applicazione" del presente allegato.

Descrizione degli impegni

Per le aziende i cui titolari siano acquirenti od utilizzatori di prodotti fitosanitari, valgono gli impegni previsti dal Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 e dal Decreto MiPAAF 22 gennaio 2014, "Adozione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari".

Le aziende devono rispettare i seguenti impegni:

- possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (patentino) in corso di validità da parte dei soggetti che acquistano e/o utilizzano tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale a prescindere dalla loro classificazione ed etichettatura di pericolo (articolo 9 del Decreto legislativo n.150/2012). Ai sensi di quanto previsto al punto A1.1 comma 7 del D.M. 22 gennaio 2014, i patentini rilasciati e rinnovati, prima dell'entrata in vigore del sistema di formazione obbligatoria e certificata per utilizzatori professionali, distributori e consulenti, attraverso modalità precedentemente in vigore ai sensi del D.P.R. n. 290/2001 e successive modificazioni, sono ritenuti validi fino alla loro scadenza";
- disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna) e delle fatture di acquisto di tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale relative agli ultimi tre anni;
- il registro dei trattamenti va conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati; rispetto delle modalità d'uso previste nell'etichetta del prodotto impiegato;
- presenza ed uso dei dispositivi di protezione individuale previsti;
- presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari(PAN).

Nel caso di ricorso a contoterzista, le aziende devono mantenere la scheda trattamento contoterzisti (allegato 4 circolare ministeriale 30 ottobre 2002 n. 32469) ovvero annotazione da parte del contoterzista sul registro dei trattamenti aziendale del/degli interventi da lui effettuati. In questo caso, oltre a riportare i dati previsti, ogni trattamento effettuato dal contoterzista deve essere da lui controfirmato.

Nel caso in cui un soggetto non abilitato si avvale di un contoterzista, è prevista la possibilità di delegare tutte le operazioni, dal ritiro del PF presso il distributore, all'utilizzo dello stesso. Resta in capo al soggetto delegante (agricoltore) la fatturazione e il relativo pagamento. Stessa cosa se abilitato uno dei famigliari, coadiuvanti o dipendenti.

Di seguito sono riportati i dati che il succitato registro dei trattamenti deve contenere:

- elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;
- prodotto fitosanitario utilizzato e quantità;
- superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento;
- avversità per la quale si è reso necessario il trattamento;

- registrazione dell'insieme delle informazioni (date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc.) utili alla verifica del rispetto delle prescrizioni stabilite nell'etichetta.

Il registro deve essere aggiornato con i trattamenti effettuati con tutti i prodotti fitosanitari utilizzati in azienda entro il periodo della raccolta e comunque al più tardi entro trenta giorni dall'esecuzione del trattamento stesso.

Inoltre si sottolinea che:

- la presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme, è un impegno diretto solo per il CGO4; pertanto, l'inosservanza di questo impegno, in quanto tale, viene considerata una non conformità al CGO4; ciononostante, dato che la corretta tenuta del registro è necessaria per la verifica della corretta utilizzazione dei prodotti fitosanitari, l'assenza del registro o la sua non conformità ha conseguenze anche per il presente criterio; la presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari è un impegno previsto:
 - dal presente criterio per quanto attiene alla verifica delle quantità di prodotti fitosanitari acquistati, utilizzati e immagazzinati;
 - alla BCAA3, per quanto riguarda la dispersione nell'ambiente di sostanze pericolose;
 - al CGO4, per quanto attiene al pericolo di contaminazione delle derrate prodotte.

SETTORE 3: BENESSERE DEGLI ANIMALI

I TEMA PRINCIPALE: BENESSERE DEGLI ANIMALI**CGO 11 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli - Articoli 3 e 4****Recepimento nazionale**

- **Decreto legislativo n. 126 del 7 luglio 2011** "Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" (G.U. n. 180 del 4 agosto 2011, S.O.).

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui al paragrafo "Applicazione" del presente allegato, con allevamenti bovini/bufalini.

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto legislativo n.126 del 7 luglio 2011.

CGO 12 – Direttiva 2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini - Articolo 3 e articolo 4**Recepimento nazionale**

- **Decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 122** – Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (S.O. alla G.U. 2 agosto 2011 n. 178).

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui al paragrafo "Applicazione" del presente allegato, con allevamenti suinicoli.

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 122 del 7 luglio 2011 e successive modifiche e integrazioni.

CGO 13 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti**Articolo 4****Recepimento nazionale**

- **Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146** "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" (G.U. n. 95 del 24 aprile 2001), modificato dalla Legge 27 dicembre 2004, n. 306 (G.U. n. 302 del 27 dicembre 2004);
- **Circolare del Ministero della Salute del 5 novembre 2001, n. 10** (G.U. n. 277 del 28 novembre 2001).

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui al paragrafo "Applicazione" del presente allegato, con allevamenti zootecnici.

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 146 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni.

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

17_20_1_DGR_785_3_ALL2

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 785 DEL 28 APRILE 2017

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

ALLEGATO 2

**ELENCO DEGLI OBBLIGHI RIGUARDANTI I REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO
DEI FERTILIZZANTI E DEI PRODOTTI FITOSANITARI**

**(articolo n. 28, paragrafo 3 - "Pagamenti agro-climatico-ambientali" ed articolo n.
29, paragrafo 2 - "Agricoltura biologica" del regolamento (UE) n. 1305/2013;
articolo n. 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 "Pagamenti agroambientali")**

Ambito di applicazione

I requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari si applicano solo alle aziende che aderiscono alle misure agro-climatico-ambientali e all'agricoltura biologica ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 28 (paragrafo 3) e dell'articolo 29 (paragrafo 2) del regolamento (CE) n. 1305/2013 e alla misura 214 "Pagamenti agroambientali" di cui all'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005.

FERTILIZZANTI

Recepimento nazionale

- **D.M. 19 aprile 1999**, «Approvazione del Codice di buona pratica agricola» (Supplemento Ordinario n. 86, G.U. n. 102 del 4-05-1999);
- **Decreto 25 febbraio 2016** recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli affluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato" (G.U. n. 90 del 18 aprile 2016), relativamente alla Zona Ordinaria. Zone di salvaguardia delle risorse idriche a norma del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 così come modificato dall'articolo 94 del Decreto Legislativo n. 152/2006.

Descrizione degli impegni

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti è applicato il codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, sia per le aziende situate nelle Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (ZVN), sia per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati medesime, nonché i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo. In particolare, in ottemperanza a quanto previsto nel Codice di buona pratica Agricola e nel Decreto 25 febbraio 2016, si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che aderiscono ai pagamenti agro-climatico-ambientali e all'agricoltura biologica, ai sensi, rispettivamente, dell' art. 28 e dell'art. 29 del regolamento (CE) n. 1305/2013 e dell'art. 39 del regolamento CE n. 1698/2005 "Pagamenti agroambientali":

- obblighi amministrativi;
- obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;
- obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti.

Al fine di stabilire gli obblighi amministrativi delle aziende, esse sono classificate in funzione della produzione di «azoto al campo», calcolato in kg/anno in funzione del tipo di allevamento e della presenza media di capi di bestiame in stabulazione nell'allevamento.

Per definire la presenza media annuale di capi in azienda sono presi in esame il tipo di allevamento, l'organizzazione per cicli ed i periodi di assenza di capi in stabulazione (anche giornalieri).

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti figura anche il divieto di concimazioni inorganiche entro 5 metri dai corsi d'acqua, conformemente alla BCAA 1 dell'allegato 1.

FITOFARMACI

Recepimento nazionale

- **Testo Unico Ambientale (D. Lgs. n. 152/2006);**
- **Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150** recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;
- **Decreto MiPAAF 22 gennaio 2014** recante "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012".

Descrizione degli impegni

a) le attrezzature nuove, acquistate dopo il 26 novembre 2011, sono sottoposte al primo controllo funzionale entro 5 anni dalla data di acquisto e sono considerati validi i controlli funzionali, eseguiti dopo il 26 novembre 2011, effettuati da centri prova formalmente riconosciuti dalle regioni e province autonome, realizzati conformemente a quanto riportato nell'allegato II della direttiva 2009/128/CE, in merito ai requisiti riguardanti la salute, la sicurezza e l'ambiente con riferimento all'ispezione delle attrezzature per l'applicazione di pesticidi.

Pertanto, ai sensi dell'art. 8, secondo comma, della Direttiva 2009/128/CE e dalle norme di recepimento successive, entro il 26 novembre 2016 le attrezzature per l'applicazione dei pesticidi devono essere state ispezionate almeno una volta. Dopo tale data potranno essere impiegate per uso professionale soltanto le attrezzature per l'applicazione di pesticidi ispezionate con esito positivo.

Le attrezzature per uso professionale utilizzate per la distribuzione di prodotti fitosanitari, sia in ambito agricolo, sia extra agricolo, da sottoporre a controllo funzionale entro il 26 novembre 2016, sono quelle indicate nell'Allegato I al Decreto n. 4847 del 3 marzo 2015, che sostituisce l'elenco delle macchine riportato al punto A.3.2. del D.M. 22 gennaio 2014 "Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari", fatta eccezione per talune tipologie di macchine irroratrici individuate dal medesimo DM n. 4847/2015, per le quali sono state indicate scadenze diverse, in conformità a quanto disposto dalla direttiva 2009/128/CE.

Ai sensi dell'art. 12, comma 2 del D.Lgs. n. 150, dell'art. 4, comma 2 del Decreto n. 4847 del 3 marzo 2015, e dell'art. 12 della direttiva 2009/128/CE, l'intervallo tra i controlli di cui sopra non deve superare i cinque anni fino al 31 dicembre 2020 e i tre anni per le attrezzature controllate successivamente a tale data.

b) Fino a ciascuna delle date indicate dal Decreto n. 4847 del 3 marzo 2015, ai fini dell'assolvimento dell'impegno è valida anche la verifica funzionale. Per verifica funzionale si intende il controllo della corretta funzionalità dei dispositivi di irrorazione attestata da un tecnico del settore o da una struttura specializzata.

Ai sensi del D.M. del 22 gennaio 2014, per l'Adozione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, le aziende agricole devono rispettare i seguenti impegni:

- c) gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dimostrano la conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria (allegato III del decreto legislativo n. 150/2012) attraverso il possesso dei documenti relativi alle basi informative disponibili (possesso del bollettino fitosanitario su supporto cartaceo, informatico, ecc.). Nel caso in cui non sia presente alcuna rete di monitoraggio fitosanitario, le aziende assolveranno a tale impegno ricorrendo ad un apposito servizio di consulenza, messo a disposizione dalle regioni e dalle province autonome. Il riferimento è ai punti A.7.2.1, A.7.2.2 e A.7.2.3 del suddetto D.M. del 22 gennaio 2014.
- d) dal 26 novembre 2015 gli utilizzatori professionali di tutti i prodotti fitosanitari dovranno disporre di un certificato di abilitazione, ai sensi del punto A.1.2 del D.M. del 22 gennaio 2014, relativo ai "Certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita". Ai sensi di quanto previsto al punto

A1.1 comma 7 del D.M. 22 gennaio 2014, i patentini rilasciati per gli utilizzatori di prodotti fitosanitari tossici, molto tossici e nocivi, e rinnovati prima dell'entrata in vigore del sistema di formazione obbligatoria e certificata per utilizzatori professionali, distributori e consulenti, attraverso modalità precedentemente in vigore ai sensi del D.P.R. n. 290/2001 e s.m.i., sono ritenuti validi fino alla loro scadenza.

e) gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014.

f) le disposizioni sull'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione vigente.